

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2024

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**D.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2670**
**Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia - Abrogazione del d.d.s. n. 4246/2023**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  
Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- il d.d.s. 22 marzo 2023 - n. 4246 «Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia - Abrogazione del d.d.u.o. n. 4084/2022»;

Considerato che *Anoplophora chinensis* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e che rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che in base ai risultati delle attività di sorveglianza fitosanitaria svolte sul territorio lombardo nel corso del 2023:

- le aree di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia hanno subito modifiche;
- il numero delle piante infestate nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia è notevolmente diminuito e pertanto in tale area è perseguibile l'obiettivo dell'eradica-

zione dell'organismo nocivo;

Ritenuto necessario ai fini delle premesse suddette:

- abrogare il sopra citato d.d.s. n. 4246 «Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia»;
- aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* nei focolai di Milano (MI-VA), Inveruno (MI), Busto Arsizio (VA), Saronno (VA), Gussago (BS) e Montichiari (BS);
- definire le aree delimitate così come indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - area delimitata di Milano (comprende Comuni nella Città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese) - allegato 1;
  - area delimitata di Inveruno (MI) - allegato 2;
  - area delimitata di Busto Arsizio (VA) - allegato 3;
  - area delimitata di Saronno (VA) - allegato 4;
  - area delimitata di Gussago (BS) - allegato 5;
  - area delimitata di Montichiari (BS) - allegato 6;
- definire che ogni area delimitata sia composta da:
  - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
  - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata di Milano che comprende comuni nella Città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese;
- confermare l'applicazione delle misure di eradicazione nelle aree delimitate di Busto Arsizio e di Saronno in provincia di Varese, di Montichiari in provincia di Brescia e di Inveruno nella Città Metropolitana di Milano;
- applicare le misure di eradicazione nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia;

Dato atto che tutti gli atti sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso la Struttura competente e che le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata saranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul geoportale regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il sopra richiamato d.d.s. n. 4246 «Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia»;

2. di aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* nei focolai di Milano (MI-VA), Inveruno (MI), Busto Arsizio (VA), Saronno (VA), Gussago (BS) e Montichiari (BS);

3. di definire le aree delimitate così come indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- area delimitata di Milano (comprende comuni nella Città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese) - allegato 1;
  - area delimitata di Inveruno (MI) - allegato 2;
  - area delimitata di Busto Arsizio (VA) - allegato 3;
  - area delimitata di Saronno (VA) - allegato 4;
  - area delimitata di Gussago (BS) - allegato 5;
  - area delimitata di Montichiari (BS) - allegato 6;
4. di definire che ogni area delimitata sia composta da:
- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
  - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

5. di confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata di Milano che comprende comuni nella Città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese;

6. di confermare l'applicazione delle misure di eradicazione nelle aree delimitate di Busto Arsizio e di Saronno in provincia di Varese, di Montichiari in provincia di Brescia e di Inveruno nella città Metropolitana di Milano;

7. di applicare le misure di eradicazione nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia;

8. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia ([www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr](http://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr)) e sul geoportale della Regione Lombardia;

9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni

— • —